



COMUNE DI ORTUERI

PROVINCIA DI NUORO

via Cavallotti n. 12 – 08036 –
tel. 0784/66223- - fax 0784/66406
e-mail ortueri@comune-ortueri.it

Allegato alla Determinazione n. 60 del 26.06.2018

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNUALITÀ 2018, DI CUI ALLA L. 431/98, art. 11.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Premesso che:

La legge 9 Dicembre 1998 n 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

Con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile.

Con la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna N. 26/7 del 24 maggio 2018 è stato dato mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori pubblici di predisporre il bando relativo all'annualità 2018 per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni, facendo riferimento allo stanziamento regionale di € 5.000.000, mantenendo gli stessi criteri dell'anno 2017 e fissando al 31 luglio 2018 la scadenza della presentazione delle istanze comunali.

RENDE NOTO

CHE È INDETTO BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALL'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 431 DEL 9 DICEMBRE 1998, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 26/7 DEL 24/05/2018.

Art. 1 - Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel **COMUNE DI ORTUERI** e occupate a titolo di abitazione principale.

Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La **residenza anagrafica nel Comune di Ortueri** deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Tel. 0784 66223 – fax 0784 66406 - C.F. 0017779912

web: www.comune.ortueri.nu.it

e-mail: servizisociali@comune.ortueri.nu.it pec: protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it

Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 – Capo IV, art. 11, comma 2, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il contratto di locazione deve:

1. risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
2. sussistere al momento della presentazione della domanda;
3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 - Requisiti per l'accesso ai contributi

1. Rientrano nella **Fascia A** i nuclei familiari il cui ISEE sia uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.192,66**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto deve essere superiore al 14%.
2. Rientrano nella **Fascia B** i nuclei familiari il cui ISEE sia uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Art. 3 - Contributi concedibili

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- **Fascia A:** l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Art. 4 - Modalità di assegnazione dei contributi

La graduatoria verrà elaborata considerando tutte le domande di contributo ammissibili. Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno richiesto, l'erogazione del rimborso avverrà con riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'articolo 2.

Il Comune, nell'assegnazione del contributo, avrà cura di verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.

Art. 5 - Tempi e modalità di presentazione delle domande

Gli interessati devono inoltrare apposita richiesta **entro e non oltre il 09.07.2018** sui moduli disponibili presso il Comune e/o sul sito istituzionale del Comune di Ortueri (www.comune.ortueri.nu.it).

Le domande dovranno essere consegnate all'ufficio protocollo del Comune corredate della documentazione necessaria indicata nello stesso modulo.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi c/o l'Ufficio Servizi Sociali comunale nei seguenti giorni e orari: il mercoledì dalle 11,00 alle 13,00.

Art. 6 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 15/1968 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4 comma 7 del D.lgs. 109/98).

Art. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Ortuero, 26.06.2018



Il Responsabile del Servizio
dott. Claudio Demartis